

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Doc. II**

**n. 7**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d'iniziativa dei senatori UCCHIELLI, FERRANTE, GAMBINI,  
DIANA Lorenzo e NIEDDU**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996**

### **Modifica dell'articolo 62 del Regolamento del Senato**

ONOREVOLI SENATORI. – La funzione parlamentare è la più alta espressione del mandato popolare esistente nel nostro ordinamento.

Chi è incaricato, per volontà di Popolo, ad adempiere tale altissima funzione, deve sentire in sé ed esprimere la più grande autoresponsabilità nello svolgimento della sua carica.

La presenza di ogni senatore ad ogni seduta della Assemblea e delle Commissioni, è il primo e più importante dovere di ognuno di noi.

«I senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute della Assemblea e ai lavori delle

Commissioni». Così, infatti, recita l'articolo 1, comma 2, del nostro Regolamento.

Ma tale dovere è spesso eluso non sempre per oggettive impossibilità: malattia, gravi motivi personali o familiari, incarichi del Senato.

Appare pertanto opportuno che il Senatore che non partecipa ai lavori della Assemblea o delle Commissioni al di fuori dei motivi suddetti, debba rendere conto di tale assenza, sia all'Assemblea, che al proprio corpo elettorale e subire una proporzionale ed adeguata riduzione dell'indennità.

A tal fine è presentata la seguente proposta di modifica al Regolamento del Senato.



## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

---

1. L'articolo 62 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 62 - (*Congedi ed assenze*) - 1. Sono consentiti congedi esclusivamente per i seguenti motivi: malattia od infortunio, gravi motivi personali o familiari, incarichi conferiti dall'Assemblea.

2. La richiesta scritta e documentata di congedo è indirizzata al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi richiesti.

3. La documentazione richiesta può essere sostituita da una dichiarazione sul proprio onore.

4. Viene sempre affissa nell'Aula una nota dei congedi.

5. Al di fuori dei casi suddetti, il Senatore è considerato assente.

6. Delle assenze viene data comunicazione mensile all'Assemblea e, tramite gli organi di informazione locali, al corpo elettorale del collegio che ha eletto il Senatore.

7. Per ogni assenza, al Senatore è decurtata di un quinto l'indennità di carica fino ad un massimo di quattro/quinti in un mese».